

del 27/12/2024



TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZIONE CIVILE



riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dr. Francesco Paolo Feo	Presidente
dr. Marco Pugliese	Giudice rel.
dr. Virgilio Dante Bernardi	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al del Ruolo delle liquidazioni giudiziali
dell'anno 2023, su ricorso proposto

da

Ricorrente

contro

Firmato Da: FEO FRANCESCO PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 94603ebca5a4d5d



Rep. n. 381/2024 del 27/12/2024



Resistente

avente ad oggetto un'opposizione allo stato passivo ex artt. 206 e seg. C.C.I.I., sulla base dei seguenti

MOTIVI

1. (da adesso anche opponente ovvero ricorrente) ha proposto opposizione allo stato passivo della (da adesso anche soltanto liquidazione giudiziale ovvero opposto) al fine ottenere l'ammissione dell'ulteriore somma di euro 284.843,69, di cui euro 278.317,28 per la "residua esposizione-Finanziamento agevolato Covid-19 n. 808/2401645" ed euro 6.526,41 "per compensi ed esborsi liquidati in fase monitoria"; con la precisazione che l'intera somma che sarà così insinuata al passivo già "al netto dei pagamenti MCC - Fondo di Garanzia PMI intervenuti medio tempore" oltre gli interessi sul capitale alla data di apertura della liquidazione giudiziale.

L'opponente in via preliminare afferma l'insindacabilità della pretesa creditoria per cui è causa anche perché fondata (come le altre posizioni creditorie già ammesse) su un decreto ingiuntivo dichiarato inopponibile ai sensi dell'art. 647 c.p.c. prima dell'apertura della liquidazione giudiziale.

1.1. La liquidazione giudiziale si è costituita ed ha resistito alla domanda eccependo, in via preliminare, che il passaggio in giudicato

Firmato Da: FEO FRANCESCO PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 94603ebca5a4d5c



Rep. n. _____ del 27/12/2024



del decreto ingiuntivo posto a fondamento della domanda di insinuazione non precluderebbe le eccezioni formulate e ribadite in questa sede di:

- a) nullità del mutuo per illiceità della causa e contrasto con norme imperative;
- b) la sussistenza di un maggiore contro-credito di natura risarcitoria quale conseguenza della abusiva concessione del finanziamento e dell'aggravamento del dissesto provocato dalla continuazione illegittima dell'attività (con riserva di far valere in sede ordinaria il maggior credito risarcitorio).

2. Preliminarmente occorre stabilire se le eccezioni formulate dalla curatela siano idonee a contrastare l'ammissione al passivo della pretesa creditoria azionata in questa sede benché fondata su di un decreto ingiuntivo divenuto inopponibile ai sensi dell'art. 647 c.p.c. prima dell'apertura della liquidazione giudiziale.

Secondo la banca, infatti, il "giudicato" che si è formato rispetto all'ingiunzione di pagamento notificata e non opposta copre tutte le eccezioni formulate in questa sede (di nullità e di compensazione del controcredito risarcitorio) perché "deducibili" nel giudizio di opposizione che poteva essere proposto.

2.1. In via assorbente, sul punto va chiarito che il "controcredito" risarcitorio che la curatela ha eccepito all'ammissione al passivo risulta riferirsi anche a un periodo successivo alla formazione ed al "passaggio in giudicato" dell'ingiunzione di pagamento allegata alla

Firmato Da: FEO FRANCESCO PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 94603ebca5a4d5d



Rep. n. 15000 del 27/12/2024



domanda di insinuazione. Il danno conseguente a detta condotta si è verificato con la prosecuzione illegittima dell'attività e, quindi, con l'aggravamento del dissesto protrattosi sino all'apertura della liquidazione giudiziale. Pertanto, il credito risarcitorio si è concretizzato anche (*rectius*, in parte) successivamente alla scadenza del termine per proporre l'opposizione al decreto ingiuntivo nel frattempo ottenuto dall'istituto di credito.

Di conseguenza, per questa parte del credito risarcitorio vantato dalla curatela alcuna eccezione di giudicato può essere formulata rispetto a un'ingiunzione che attiene a somme maturate fino alla sua richiesta ai sensi degli artt. 633 e seg. c.p.c.

2.1.1. Inoltre, nel caso di specie trattasi di una pretesa risarcitoria che la liquidazione giudiziale fa valere anche in "rappresentanza" del ceto creditorio della compagine societaria danneggiata dalla dedotta "concessione abusiva del credito" compiuta dalla banca. E con riferimento questa posizione non si potrebbe neppure parlare di "giudicato" essendo la posizione creditoria in questo caso riferita a "terzi" rispetto all'ingiunzione nei confronti della società debitrice.

Come è noto, infatti, la curatela è portatrice della legittimazione ad agire sia per conto della società che per conto del ceto creditorio danneggiato dall'abusiva concessione del credito da parte dell'opponente. La cassazione ha sul punto affermato che il curatore fallimentare è legittimato ad agire contro la banca per la concessione abusiva del credito, in caso di illecita nuova finanza o di mantenimento dei contratti in corso, che abbia cagionato una diminuzione del patrimonio del soggetto fallito, per il danno diretto

Firmato Da: FEO FRANCESCO PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 946d9abca5a4d5d



Rep. n. del 27/12/2024



all'impresa in conseguenza al finanziamento e per il pregiudizio all'intero ceto creditorio a causa della perdita della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. (Cass. 24725/21).

3. Ciò posto, va a questo punto stabilito se con l'erogazione del finanziamento "emergenziale-Covid n. 808/2401645 del 5-02-2021" la banca abbia commesso un illecito cd. di concessione abusiva del credito.

La questione, in particolare, attiene alla sussistenza di elementi in grado di provare che al momento dell'erogazione del mutuo la banca non ha correttamente valutato i presupposti previsti (e imposti tra l'altro dal Testo unico bancario), in ragione della situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'impresa poi sottoposta alla liquidazione giudiziale, tenuto conto dei riscontri che l'istituto di credito ha fatto e che avrebbe potuto fare, alla luce anche degli elementi disponibili.

3.1. Può essere ormai pacificamente affermato che un'operazione per mezzo della quale la banca concede una somma a mutuo ad un soggetto insolvente e non in grado di restituirla per estinguere un pregresso debito contando sulla garanzia assicurata dallo Stato, oltre a presentare molteplici profili di nullità (per l'illiceità della concreta causa, anche *sub specie* per contrasto con l'art. 316-ter c.p.) concretizza un illecito ai danni della compagine imprenditoriale mutuataria e del suo ceto creditorio. Illecito che, se causativo di danni a tali soggetti, obbliga l'istituto bancario a risarcirlo.

Firmato Da: FEO FRANCESCO PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 94603ebca5a4d5d



Rep. n. : del 27/12/2024



3.2. Dall'istruttoria risulta che la banca insinuante abbia effettivamente compiuto una condotta di concessione abusiva del credito ai danni dell'impresa in liquidazione giudiziale e, pertanto, anche del relativo ceto creditorio che si è visto aggravare il dissesto dell'impresa debitrice e così erodere ogni garanzia ex art. 2740 c.c. a causa, appunto, del procrastinarsi dell'apertura della procedura concorsuale. Circostanza consentita proprio dalla banca ricorrente che ha prestato soldi a un'impresa che già era in una situazione di crisi e incapace di fare fronte a tutti i suoi debiti.

A ciò si giunge attraverso una serie di elementi gravi precisi e concordanti e in grado di fondare la consapevolezza della banca insinuante di concedere un prestito a un'impresa che non sarebbe stata in grado di rimborsarlo.

3.2.1. Più in particolare, dagli atti sono emersi i seguenti elementi.

La banca prova l'erogazione della somma concessa a mutuo producendo (all'allegato n. N) un estratto del conto corrente ove in data 8-2-2021 è annotato l'accredito della somma e in pari data di valuta l'addebito di una somma di oltre 200mila euro per il ripianamento di finanziamenti pregressi (come da consolidamento predisposto qualche giorno prima – v. prospetti prodotti ai nn. K2 e K3).

Nella specie si trattava di "rinegoziazione" di una debitoria pregressa con la medesima banca che si accingeva a porre in essere l'operazione di mutuo garantita dallo stato (v. allegato piano di ammortamento alla domanda di accesso al Fondo di garanzia

Firmato Da: FEO FRANCESCO PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 946d3ebca5a4d5d



Rep. n. : del 27/12/2024

prodotto all'allegato K1). Come confermato dai prospetti prodotti ai numeri K2 e K3 di consolidamento di pregresse debitorie.

Dalla situazione contabile dell'impresa in liquidazione giudiziale, acquisito nel corso dei riscontri prima del finanziamento e prodotto dalla banca, emerge(va) un'importante contrazione delle vendite che nell'ultimo esercizio sono passate da euro 6.344.089 ad euro 2.619.311.

Dal medesimo documento contabile emerge(va) anche che l'utile di esercizio si era sensibilmente ridotto dal 31-12-2019 (euro 775.381) al 31-12-2020 (euro 107.139) e che tale risultato (ancora "positivo") era dipeso da un'importante abbattimento dei "costi per il personale" per oltre 500mila euro. Abbattimento conseguente però all'accesso agli ammortizzatori sociali previsti per il periodo di pandemia e che, quindi, non potevano che essere temporanei.

Dalla produzione documentale della banca risulta poi l'allegato M1 "credit report" del 25-1-2021 in cui si legge *"sono presenti sconfini in Centrale Rischi: sono indicate più "irregolarità" sia pure episodiche e di modesto importo (circostanza che l'avrebbe però resa più allarmante) e uno "sconfino di 113K euro segnalato dallo scorso giugno da ... in corso ricomposizione con piano di rientro"*.

Sempre nel medesimo report redatto dalla banca in occasione dell'erogazione del mutuo (che avverrà come visto dopo qualche giorno) *"si segnala, a carico di una "ipoteca della riscossione" del 11/2019 a favore dell'agenzia delle entrate (importo capitale 27k euro)"*.

Firmato Da: FEO FRANCESCO PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 946d3ebca5a4d5d



Rep. n. : del 27/12/2024



Ancora, nel medesimo report *“si segnala inoltre un pignoramento di 9k euro a carico di su iniziativa di un fornitore”*.

Dal raffronto poi dei dati indicati nel report in commento e quelli della situazione contabile al 31-12-2020 emerge(va) anche una circostanza che avrebbe dovuto portare l'istituto di credito a ulteriori riscontri rispetto all'acquisizione di contabili redatte direttamente dalla stessa impresa debitrice inadempiente (rispetto al consolidato sopra descritto) che le aveva chiesto il prestito: nonostante nella situazione contabile vi fosse un'evidenza di “disponibilità liquide” per oltre 1.3 milioni di euro, nel report della banca, tra l'altro, risulta(va) un scoperto di conto corrente per “25K” di euro.

D'altra parte, come fa notare la stessa banca ricorrente (v. ricorso), a conferma dell'allarmante situazione economico finanziaria in cui versava l'impresa in liquidazione giudiziale, *“... di lì a poco però la situazione economico/finanziaria della debitrice (operante nel campo della produzione e commercializzazione di giocattoli) si deteriorava repentinamente con rilevati sconfinamenti segnalati in Centrale rischi e morosità nel rispetto degli impegni previsti...”*, tanto che *“la Banca si vedeva costretta, sin dal 2 dicembre 2021 a comunicare... la risoluzione del finanziamento”*. Dopo che però aveva ottenuto (grazie proprio al prestito in oggetto) una garanzia a prima richiesta da parte dello Stato per ben l'80% delle somme mutate (che avevano nel frattempo ripianato la debitoria dell'impresa mutuataria a favore della stessa banca erogatrice garantita).

3.2.1.1. Da tanto discende la prova della consapevolezza della banca circa le effettive condizioni di solvibilità del cliente o,

Firmato Da: FEO FRANCESCO PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 946d3e3bca5a4d5d



Rep. n. **10000** del 27/12/2024

comunque, il completo disinteresse per le stesse, con consapevole accettazione del rischio di concedere un finanziamento ad un'impresa in stato di sostanziale squilibrio economico finanziario. E la circostanza che ciò sia potuto accadere può ragionevolmente trovare come unica spiegazione la possibilità che aveva la banca di accedere, con riferimento al mutuo concesso, alla garanzia statale offerta dal Fondo di garanzia gestito da Mediocredito Centrale.

3.3. L'imprudente condotta negoziale sin qui delineata assume sul piano oggettivo un ulteriore aspetto di rilevanza, tenuto conto come visto della sua idoneità a procrastinare l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa mutuataria, in contrasto con l'articolo 323 C.C.I.L., determinando così il conseguente aggravamento del dissesto.

L'ammontare dei crediti ammessi al passivo della liquidazione giudiziale opposta, per come comprovati dalla produzione dello stato passivo accertato in sede di verifica dei crediti, che risultano imputabili al periodo successivo alla "erogazione" del mutuo per cui è causa, concretizzano la contro-ragione di credito della curatela verso la banca insinuante, ostativa all'ammissione al passivo.

In particolare, a fronte di un credito di circa 280mila euro che l'istituto bancario vuole insinuare al passivo, la liquidazione giudiziale oppone un contro-credito sensibilmente più alto.

Quest'ultima ragione di credito (anche volandola parametrare al solo periodo successivo all'ingiunzione di pagamento, che va dal settembre 2021 all'aprile 2024) è quantificabile in termini milionari. L'aggravamento del passivo che risulta provato è pari a oltre 3milioni

Firmato Da: FEO FRANCESCO PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 946d3ebca5a4d5d



Rep. n. _____ del 27/12/2024



di euro se solo si considera l'esposizione tributaria (ulteriormente) maturata dal mutuo alla liquidazione giudiziale.

Più in particolare, dallo stato passivo prodotto in atti emerge che la debitoria erariale maturata nei confronti dell'impresa in liquidazione giudiziale in conseguenza dei crediti già sorti al momento della concessione del mutuo (v. domande di insinuazione nn. 4, 5 e 6 dell'Agenzia delle entrate Riscossione) è pari ad oltre 3milioni di euro. Come dettagliato dalla curatela, detta somma è composta dalle somme a debito per "accessori" maturati per l'evasione nel frattempo accumulata, in base all'anno di iscrizione: per gli anni 2021, 2022 e 2023. Afondamento di tali conclusioni vi è anche la circostanza che, come risulta dagli atti (v. allegati 7, 8 e 9 alla memoria della curatela) che tutte le relative cartelle furono notificate soltanto nel 2022 e 2023 (circostanza che ha poi consentito di consolidare tutti gli accessori consequenziali ai mancati pagamenti erariali ai fini dell'ammissione al passivo della liquidazione giudiziale opposta).

Essendo detta somma qualificabile in termini di "aggravamento" del dissesto dell'impresa in liquidazione giudiziale, maturata successivamente alla erogazione del mutuo, di gran lunga superiore a quella di cui si è chiesta insinuazione in questa sede (di euro 280mila circa), l'opposizione non può essere accolta.

Nulla per le spese di lite, in difetto di costituzione della curatela.

P.Q.M.

- rigetta la domanda;

Firmato Da: FEO FRANCESCO PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 94603ebca5a4d5d



Rep. n. _____ del 27/12/2024



- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della curatela che si liquidano in euro 5mila oltre accessori come per legge.

27/11/2024.

Il Presidente

dr. Francesco Paolo Feo

Firmato Da: FEO FRANCESCO PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 94603ebca5a4d5d

